

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione senza rinvio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14266 del 20/06/2006

Condizioni - Difetto di "legitimatio ad causam" - Inclusione.

L'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, cod.proc.civ., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14266 del 20/06/2006